

Circolare n. 12

Roma, 25 luglio 1986

**1.-RECAPITI PER IL PERIODO FERIALE.**

L'approssimarsi del periodo feriale estivo rende innanzitutto opportuna l'indicazione delle disponibilità che il Comitato e l'Istituto centrale saranno in grado di assicurare in detto periodo.

Il Comitato C.E.I. per il sostentamento del clero sospende la propria attività dal 28 luglio al 27 agosto. La Segreteria della C.E.I. provvederà al ritiro dell'eventuale corrispondenza; non sarà invece possibile avere risposte telefoniche ai numeri del Comitato, se non nei giorni 29 luglio e 1 agosto, nei quali sarà presente Mons. Galdi dalle ore 9,30 alle ore 13.30.

L'Istituto centrale, invece, sospenderà l'attività soltanto nella settimana dall'11 al 17 agosto; negli altri giorni sarà quindi possibile telefonare al medesimo Istituto, componendo il numero 06/6211643. Con il 1° settembre il Comitato riprenderà regolarmente la propria attività.

**2.-PRECISAZIONI CIRCA I DECRETI RELATIVI AI BENEFICI ESTINTI E ALLE PARROCCHIE.**

Sta continuando ordinatamente l'attività di recezione, verifica e trasmissione al Ministero dell'Interno dei decreti contenenti l'elenco dei benefici estinti e di quelli contenenti l'elenco delle parrocchie e delle chiese parrocchiali estinte.

Al 24 luglio la situazione era la seguente:

**A) Decreti relativi a benefici estinti:**

- pervenuti al Comitato: 244
- consegnati al Ministero: 168
- pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: 69;

**B) Decreti relativi a parrocchie e chiese parrocchiali estinte:**

- pervenuti al Comitato: 182
- consegnati al Ministero: 14
- pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: 11.

Come è noto, i decreti di riconoscimento civile, una volta firmati dal Ministro dell'Interno, vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. E' bene che ogni diocesi controlli sulla Gazzetta Ufficiale l'apparire dei decreti che la riguardano; diversamente da quanto fatto per i decreti di erezione degli Istituti p.s.c., il Comitato non è infatti in grado, data la mole di lavoro da cui è gravato, di controllare l'esattezza dei testi pubblicati. Poichè non è escluso che vi possano essere errori, ad evitare difficoltà successive all'atto delle trascrizioni nei registri immobiliari e delle iscrizioni catastali è bene che ciascuna diocesi operi il relativo controllo, segnalando al Comitato gli eventuali errori tipografici di particolare rilievo in cui la Gazzetta Ufficiale fosse incorsa; il Comitato provvederà poi a richiedere per il tramite del Ministero dell'Interno la pubblicazione dei necessari "errata corrige".

Per comodità delle diocesi interessate, uniamo in allegato l'indicazione dei numeri della Gazzetta Ufficiale nei quali sono stati sinora pubblicati decreti di riconoscimento civile di benefici estinti o di parrocchie (cf. allegato n. 1).

Sempre in tema di decreti relativi ai benefici estinti, parrocchie e chiese parrocchiali estinte si ricorda che:

a) il termine ultimo per la presentazione dei suddetti decreti, fissato dalla legge n. 222, è il 30 settembre 1986. Il Comitato si permette di sollecitare la scrupolosa osservanza di detto termine, che è di per sé perentorio; ancor meglio se, come era stato raccomandato, i decreti saranno inviati al Comitato con congruo anticipo.

Il lavoro di verifica, e talvolta di correzione, degli stessi richiede infatti non poco tempo prima in sede di Comitato, poi in sede ministeriale.

b) D'intesa con il Ministero ci si sta muovendo secondo questa linea: cercare di esaurire innanzitutto il riconoscimento civile dei benefici estinti, perchè ciò riveste particolare importanza ai fini del compimento da parte degli Istituti diocesani di negozi giuridici relativi ai beni ex beneficiari; fare invece seguire gli altri decreti, perchè il riconoscimento civile delle parrocchie appare per certi aspetti meno urgente. In ogni modo, se saranno rispettati i tempi di consegna, il Ministero dovrebbe essere in grado di emanare tutti i decreti di riconoscimento entro i 60 giorni previsti dalla legge, cioè entro il 30 novembre 1986.

c) Per quanto riguarda il riconoscimento civile delle diocesi non spetta ai singoli Vescovi procedere all'emanazione del relativo decreto: competente a provvedere è la Santa Sede, e anch'essa dovrà osservare in proposito il termine del 30 settembre 1986.

d) Su richiesta del Ministero dell'Interno e a parziale deroga di quanto indicato nel paragrafo 5 della Circolare n. 10, pag. 4, il numero di copie dei decreti da inviare non è di 6 (sei) bensì di 3 (tre), delle quali due debbono essere firmate dal Vescovo, controfirmate dal cancelliere vescovile e munite del timbro della curia, mentre una deve essere redatta su carta bianca, non intestata, e senza firme e timbri.

e) Nel caso in cui fosse sfuggito qualche ente beneficiario nella compilazione del decreto contenente l'elenco dei benefici estinti, è bene segnalare immediatamente la cosa al Comitato, il quale darà istruzioni in proposito (in pratica, se il decreto non è stato ancora inoltrato al Ministero, si chiederà al Vescovo di integrarlo; se sarà già stato inoltrato, si suggerirà di emanare un ulteriore decreto integrativo secondo lo schema che viene unito nell'allegato n. 2).

### **3.- QUESITI PRESENTATI AI MINISTERI COMPETENTI.**

Dobbiamo con rammarico comunicare che, a tutt'oggi, non sono ancora pervenute, nonostante reiterati solleciti, le risposte ministeriali a diversi quesiti che il Comitato aveva formulato: in particolare, quelli relativi alle precise modalità di iscrizione degli enti ecclesiastici nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale civile del capoluogo di provincia (Ministero di Grazia e Giustizia), al trattamento fiscale delle remunerazioni versate dall'Istituto diocesano nel 1986 ai sacerdoti già titolari di benefici non congruati (Ministero delle Finanze), alla individuazione del "dies a quo" per la determinazione dell'incremento di valore di immobili alienandi ai fini dell'applicazione dell'I.N.V.I.M. ordinaria (Ministero delle Finanze).

Il Comitato insisterà ulteriormente con ogni forma possibile di sollecito presso le istanze competenti e si farà premura di trasmettere tempestivamente le risposte che ricevesse.

### **4.- PROBLEMI RIGUARDANTI I CAPITOLI E I BENEFICI CAPITOLARI.**

Da diverse parti sono stati sollevati interrogativi rispetto all'atteggiamento da tenere nei confronti dei capitoli cattedrali per quanto concerne la predisposizione dell'elenco dei benefici estinti.

Il Comitato ha esaminato a lungo la questione, cercando di approfondire la linea che ha sempre ritenuta corretta: l'ente capitolo cattedrale in quanto tale non è un ente beneficiario e quindi non si è estinto con il nascere dell'I.D.S.C., mentre sono certamente beneficiari gli eventuali enti connessi finalizzati al sostentamento dei canonici (singole prebende, quote curate, masse autonome, ecc.); questi ultimi

si devono ritenere estinti e i loro beni trasferiti per legge all'Istituto. Si è cercato anche di sviluppare il dialogo con il Ministero dell'Interno per maturare una interpretazione comune della complessa materia.

A questo punto ci pare di poter offrire come linea sufficientemente fondata quella contenuta nella Nota, che viene unita come allegato n. 3. Le diocesi che non si fossero attenute agli indirizzi ivi indicati potranno procedere con un decreto integrativo a elencare tra i benefici estinti i benefici capitolari che non fossero stati inseriti nel primo decreto.

#### **5.-CHIARIMENTI A PROPOSITO DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE INTEGRAZIONI DOVUTE DALL'ISTITUTO CENTRALE**

Si è avuta notizia di interrogativi e perplessità circa la determinazione n. 4 adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno u.s., con la quale si è stabilito che le eventuali integrazioni richieste dall'Istituto diocesano all'Istituto centrale in favore dei singoli sacerdoti siano accreditate direttamente dal centrale ai sacerdoti e non invece trasmesse nel loro importo complessivo al diocesano, perchè questi a sua volta le eroghi ai medesimi; poichè si tratta di questione di non poco rilievo, pare opportuno al Comitato illustrare a tutti gli E.mi Vescovi le ragioni fondamentali che hanno ispirato tale decisione.

Da un punto di vista formale, si può riconoscere che la Commissione paritetica, non avendo potuto approfondire questo specifico problema, si era mossa nell'implicita convinzione che vi dovesse essere un passaggio di somme dall'Istituto centrale a quelli diocesani; e le Norme sembrano portare traccia di questo orientamento in qualche testo, che viene da taluni puntualmente segnalato (cf, ad esempio, gli artt. 35, 43, 44 lett. g).

Quando però ci si è accinti a studiare e a disciplinare, in sede di attuazione delle Norme nell'ordinamento canonico (cf. art. 75, commi secondo e terzo), le procedure specifiche per la traduzione in atto del nuovo sistema di sostentamento, il problema è stato analizzato con maggior precisione. Si è in tal modo rilevato che:

a) la lettura dei testi normativi, a prescindere da quelle che fossero le "convinzioni" degli estensori, risulta meno univoca di quanto possa apparire a prima vista;

b) l'interpretazione più immediata (trasferimento di somme dall'Istituto Centrale ai diocesani) avrebbe causato oneri gravi, senza alcun reale vantaggio per gli Istituti diocesani e per il clero. Se infatti l'Istituto centrale fosse tenuto a trasmettere ai diocesani le somme integrative il 24 del mese perchè questi possano a loro volta accreditarle ai sacerdoti il 25, si avrebbe soltanto un complesso di oneri, senza alcuna possibilità per gli Istituti diocesani di beneficiare di tale passaggio:

- vi sarebbe un doppio lavoro: il Centrale deve già redigere per ogni sacerdote

la distinta delle diverse voci attive e passive di cui si compone la remunerazione, dovendo provvedere alle ritenute fiscali di sua competenza e ai versamenti previdenziali; non si vede perchè costringere il diocesano a ripetere un lavoro analogo, con spreco di tempi lavorativi e quindi di personale;

- vi sarebbe uno sperpero di denaro: ogni passaggio di somme comporta, come è noto, la perdita di più giorni di "valuta", a puro vantaggio delle banche;

- vi sarebbe un aumento del rischio di errori, la cui correzione comporterebbe inevitabili oneri aggiuntivi.

Due soltanto potrebbero essere le ragioni per assumere un diverso indirizzo:

- una possibilità reale degli Istituti diocesani di "amministrare" le somme; ma da un lato non sta scritto nelle Norme che il Centrale debba trasmettere anticipatamente tali somme (e dunque sarebbe nel suo buon diritto se si limitasse a farle avere ai diocesani il giorno prima della scadenza mensile), dall'altro non è chi non veda che il medesimo Istituto centrale può render più fruttuosa l'amministrazione di dette risorse presentandosi alle banche come soggetto unico, avente la disponibilità di una somma cospicua.

- il valore psicologico e pastorale derivante da una maggior valorizzazione dell'Istituto diocesano come unico interlocutore del clero della diocesi; ma si tratta di valutare se il raggiungimento di questa finalità, indubbiamente importante, vale la spesa che ne deriverebbe in termini di oneri aggiuntivi e di minor rendimento delle risorse disponibili, soprattutto se si tiene conto che alla radice dei trasferimenti di somme ci sono, in ogni modo, provvedimenti del Vescovo e determinazioni dell'Istituto diocesano, che valgono di per sé, al di là delle modalità di attribuzione degli importi, a sottolineare la dimensione della diocesanità.

La riunione dei Presidenti delle Conferenze Regionali ha giudicato che, tutto sommato, non vale la pena di accollare al sistema nel suo complesso uno spreco di risorse di notevole rilievo: i costi aggiuntivi, infatti, e la minor resa non andrebbero a vantaggio di nessuno e si tradurrebbero in pura perdita per tutto il clero italiano.

I Presidenti hanno anche ritenuto di poter assumere legittimamente tale orientamento facendo leva su una fondamentale distinzione:

-un conto è il potere decisionale, che resta intatto in capo all'Istituto diocesano: è l'Istituto diocesano, infatti, che stabilisce **se** e **quanto** debba essere assegnato ai sacerdoti a titolo di integrazione e ne richiede l'erogazione all'Istituto centrale, senza che questo possa sindacare nel merito;

-un conto invece è il modo con cui provvedere all'effettivo versamento di tale integrazione: tra i diversi modi possibili (versamento fatto dal diocesano o versamento fatto direttamente dal centrale) deve esser scelto quello meno costoso; per cui, se si presenta la possibilità che l'Istituto centrale funga per così dire da "ufficiale pagatore", trasmettendo ai singoli sacerdoti le somme dovute, sembra legittimo valorizzarla, purchè - come di fatto sarà - gli accrediti vengano operati **a nome e per conto** del relativo Istituto diocesano. In tal modo il diocesano rimane

l'unico effettivo interlocutore del singolo sacerdote, il quale infatti riceverà alla data di scadenza sul proprio c/c bancario l'accredito dell'intera integrazione, che gli fosse dovuta, **d'ordine** del proprio Istituto diocesano.

Alla luce di queste precisazioni ci si è confermati nella convinzione che le disposizioni delle Norme che parlano di somme "ricevute" dall'Istituto diocesano da parte dell'Istituto centrale possono esser lette non soltanto in senso "materiale" (trasferimento di somme complessive da questo a quello) ma anche in senso "giuridico": il diocesano **riceve** le somme, nel senso che il centrale accredita ai sacerdoti, **d'ordine del diocesano, né più né meno** che gli importi richiesti dal diocesano stesso.

Si ricordi, del resto, che il vero fine - e l'autentico punto d'onore - dell'Istituto diocesano non consiste nella "gestione finanziaria" dei flussi derivanti dal sistema, ma piuttosto nella moderna e razionale gestione del patrimonio ex beneficiario, allo scopo di aumentarne la redditività in favore del clero diocesano.

#### **6.- INDICAZIONI RELATIVE AI TABULATI A.O.I., P.O.I., C.O.I.**

A) L'Istituto Centrale ha provveduto a spedire per corriere a tutti gli Istituti diocesani e interdiocesani i tabulati meccanografici qui di seguito elencati, **accompagnati da un fascicolo di dettagliate istruzioni:**

a) i tabulati denominati A.O.I., che riproducono per ciascun sacerdote i dati anagrafici contenuti nelle schede del censimento del clero ai fini della loro verifica e aggiornamento; tali modelli saranno consegnati dagli Istituti diocesani alle rispettive Curie unitamente ai tabulati P.O.I. e C.O.I., di cui appresso; gli uffici di Curia ne completeranno la verifica entro il **20 ottobre 1986** e quindi, **entro il 27 ottobre seguente**, faranno pervenire le prime due copie di tali tabulati agli Istituti diocesani, che ne trasmetteranno a loro volta una copia, entro il **31 ottobre**, all'Istituto Centrale.

b) i tabulati denominati P.O.I., intestati a ciascuno dei sacerdoti che, secondo i dati archiviati, prestano servizio nelle varie diocesi e che gli Ordinari diocesani dovranno utilizzare per la determinazione della remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici a ciascun sacerdote. Questi moduli saranno subito consegnati dagli Istituti diocesani alle rispettive Curie. Non appena tale Mod. P.O.I. sarà stato compilato dall'Ordinario diocesano, se ne dovranno consegnare al sacerdote interessato due esemplari: uno di questi è destinato all'Istituto diocesano, cui il sacerdote provvederà a consegnarlo non oltre il **10 settembre 1986**, e l'altro resterà all'interessato. Si abbia cura di far pervenire **in modo sicuro** il modello in questione a ciascun sacerdote interessato, perchè questi ne prenda legittima conoscenza e possa esercitare tempestivamente il suo diritto di chiedere eventuali precisazioni

o correzioni.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di completare i modelli P.O.1. e la verifica dei tabulati A.O.1. per **tutti** i sacerdoti, compresi quelli che non entreranno nel sistema dal gennaio 1987: nel caso contrario si creerebbero incertezze circa la posizione di sacerdoti per i quali non si fosse provveduto, che impedirebbero i dovuti controlli in ordine agli adempimenti fiscali e contributivi.

c) i tabulati denominati C.O.1., pure intestati ai singoli sacerdoti in servizio nelle varie diocesi, sui quali gli Istituti diocesani riporteranno i dati contabili essenziali e le informazioni circa le remunerazioni ecclesiastiche, gli stipendi da terzi o le pensioni e borse di studio goduti dai singoli sacerdoti, che consentiranno la determinazione precisa della eventuale integrazione a ciascuno spettante quando sarà stato deciso dal Consiglio Permanente della C.E.I. (6 - 9 ottobre 1986) il valore monetario del punto per il 1987. La prima copia di questi modelli, una volta che saranno stati completati, dovrà essere spedita per corriere in tempo utile affinché pervenga all'Istituto Centrale **al più tardi il 30 settembre 1986.**

B) Da parte di alcune Curie sono state chieste delucidazioni per la compilazione del Mod. P.O.1. (cioè del provvedimento con il quale gli Ordinari diocesani stabiliranno la misura della remunerazione che ciascun sacerdote avrà diritto di ricevere dall'ente ecclesiastico presso il quale svolge il ministero pastorale) nel caso dei parroci per i quali il prodotto della quota capitaria per il numero degli abitanti della parrocchia raggiunga un importo tanto elevato da rendere assai probabile il superamento della misura retributiva che sarà fissata dalla C.E.I.

Si deve tener presente che, anche in questi casi, gli Ordinari diocesani dovranno, in applicazione delle norme dettate dal Vescovo nelle singole diocesi, indicare in cifre assolute nell'apposita casella (numero 13) del predetto Mod. P.O.1. l'intero importo risultante dalla moltiplicazione della quota capitaria (quale fissata dal Vescovo dopo gli eventuali correttivi) per il numero degli abitanti della parrocchia.

Qualora il totale delle remunerazioni da corrispondere a un parroco dalla (o dalle) parrocchia (e) di cui è titolare si avverasse maggiore della "misura" retributiva complessiva a lui spettante a seguito delle determinazioni prese dalla C.E.I. (ai primi di ottobre 1986), detto totale s'intenderebbe automaticamente ridotto a tale minore somma.

In questi pochi casi, per evitare l'insorgere di vane aspettative da parte dei destinatari dei provvedimenti, sarà necessario che l'Ordinario precisi per iscritto in calce ai medesimi, ma con riferimento alla riga sulla quale sarà indicata la quota retributiva a carico della parrocchia, tale limite alla validità del provvedimento stesso.

All'uopo potrà bastare l'annotazione, da apporsi a mano o con apposito timbro: "importo da intendersi automaticamente ridotto alla minor somma eventualmente

stabilita dalla C.E.I. quale misura della remunerazione complessiva".

Infine, nella casella n° 60 andrà ovviamente indicato il totale ottenuto dalla somma degli importi figuranti nelle caselle 13, 23, 33, 45 e 53, ove il Parroco rivesta anche altri incarichi.

Per quanto riguarda invece la compilazione della scheda contabile (Mod. C.O.I.) si dovrà indicare nella casella n° 71 l'importo figurante nella casella n° 60 del Mod. P.O.I., senza nessuna postilla né timbro.

C) Nella stessa occasione, per completare la modulistica necessaria alla puntuale corresponsione delle remunerazioni spettanti al clero, è stato inviato anche uno schema dello stato di previsione dei singoli Istituti p.s.c. per l'anno 1987, pure corredato di apposite istruzioni.

Questo documento, com'è noto (cf. art. 16 dello Statuto dell'I.D.S.C. o dell'I.L.S.C.), dovrà pervenire, debitamente compilato, all'Istituto Centrale non oltre il 30 settembre 1986.

D) E' assolutamente necessario che i documenti destinati a ritornare all'Istituto Centrale gli pervengano alle date per ciascuno di essi sopra indicate, anzi se possibile, con qualche giorno di anticipo: nel caso contrario mancherebbe il tempo minimo per la loro elaborazione e quindi non potrebbe più essere assicurata la puntuale erogazione delle eventuali integrazioni spettanti. Si prega di effettuare le spedizioni a mezzo corriere o a mano.

Alcuni casi particolari possono suscitare dubbi. Queste fattispecie sono qui di seguito precisate.

#### **1) Computo della progressione di anzianità.**

L'Ordinario diocesano determinerà il numero degli scatti in funzione del numero degli anni di servizio svolto a favore di una o più diocesi (normalmente per i sacerdoti secolari la data iniziale coinciderà con quella dell'ordinazione), che saranno maturati dai singoli sacerdoti alla data del 31 dicembre 1986. Gli scatti successivi matureranno sempre al 31 dicembre.

Le frazioni di anno superiori al semestre verranno computate per un anno intero, mentre quelle inferiori al semestre non andranno computate.

Per quanto riguarda i sacerdoti religiosi, può presentarsi il caso di dover computare l'anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati ad una o più diocesi, intervallati da periodi di interruzione.

Ai fini della decorrenza dell'anzianità in questi casi si suggerisce agli Ordinari

di richiedere agli interessati la produzione di certificati delle Cancellerie diocesane. Ove ciò non sia possibile in via preventiva, per questo primo anno di applicazione delle Norme, sarà opportuno fondare il provvedimento sulla dichiarazione degli interessati stessi, rinviandosi il controllo dei certificati di cui sopra alla data del 31 marzo 1986.

Esempi:

a) sacerdote secolare ordinato a fine maggio.

Tale sacerdote al 31 dicembre successivo avrà maturato sette mesi di anzianità, cioè più di un semestre. Ai fini della progressione detto periodo gli verrà computato come un anno intero.

Nel caso di ordinazione avvenuta nel secondo semestre dell'anno, invece, al 31 dicembre successivo il periodo risulterà inferiore al semestre, non sarà utile ai fini del computo dell'anzianità e quindi andrà perduto.

b) sacerdote religioso che ha prestato servizio a favore di una diocesi per cinque anni, ha interrotto il servizio per due anni e quindi lo ha ripreso per altri cinque anni anche se in altra diocesi.

In questo caso il sacerdote avrà maturato complessivamente dieci anni di attività al servizio della diocesi, che saranno computabili ai fini degli scatti di anzianità. Nella specie il sacerdote avrà diritto a due scatti.

## **II) Decessi o uscita di sacerdoti dal sistema per altre cause.**

Verificandosi un qualsiasi evento (morte, variazione di incarichi, ecc.) che produca l'uscita di un sacerdote dal sistema, la "remuneratio" relativa al mese nel quale l'evento si è prodotto sarà versata per intero sul c/c del soggetto interessato.

Si suggerisce agli E.mi Vescovi di provvedere in simili casi alla nomina del successore con decorrenza dal primo del mese successivo o, se più tardi, sempre con decorrenza dal primo giorno del mese.

## **III) Quota retributiva a carico dell'ente presso il quale il sacerdote svolge il ministero; canonici e giudici dei Tribunali ecclesiastici.**

Nel caso di canonici cui il Capitolo corrisponde soltanto il prodotto della ripartizione di quote corali, così come nel caso di sacerdoti addetti ai tribunali ecclesiastici in qualità di giudici, che vengono remunerati con una somma determinata per ogni pendenza e per ogni voto relativi a sentenze, si pone il problema della impossibilità di determinare "a priori" l'entità della quota retributiva da porre a carico dell'ente ecclesiastico.

Gli E.mi Vescovi sono pregati di indicare nei decreti con i quali stabiliranno

la quota retributiva dovuta dall'ente ecclesiastico l'importo di fatto a tale titolo erogato nel 1985.

Conseguentemente gli Ordinari diocesani nel modello P.O.1. indicheranno questi medesimi importi.

Naturalmente gli eventuali conguagli in più o in meno che si rendessero necessari a consuntivo verranno computati a favore o a debito dei sacerdoti interessati dopo la comunicazione delle variazioni relative, che saranno effettuate sugli appositi moduli che l'Istituto Centrale fornirà a tempo debito agli Istituti diocesani.

#### **7.- RICHIAMO IN TEMA DI APPARATI E DI PROGRAMMI INFORMATICI.**

Prima di chiudere questa Circolare appare opportuno rinnovare, nell'interesse degli Istituti p.s.c., la raccomandazione più volte fatta verbalmente, anche negli incontri con i Presidenti degli Istituti stessi, di soprassedere agli acquisti di elaboratori (hardware) e alla predisposizione dei programmi di elaborazione (software) relativi alla gestione del sostentamento del clero.

Si ricorda che è prevista per il prossimo futuro la fornitura delle apparecchiature appropriate da parte dell'Istituto Centrale, che sarà corredata dai programmi elaborativi necessari.

In questa previsione le spese non indifferenti che fossero effettuate dagli Istituti p.s.c. potrebbero rivelarsi inutili al sistema e configurarsi quindi come un'ingiustificata contrazione delle risorse vincolate al sostentamento del clero.

E' noto infatti che l'Istituto Centrale sta ultimando gli studi di progettazione della rete di interconnessione e che soltanto al termine di questa fase potrà individuare con sufficiente precisione il tipo di apparecchiatura da offrire a ciascun Istituto; d'altra parte è pure noto che la compatibilità tra macchine di diversa produzione è sempre problematica.

Infine, per quanto riguarda i programmi è di assoluta evidenza che la stessa funzionalità del sistema postula la loro uniformità, cosicchè l'unitarietà della loro concezione è indispensabile.

## Allegato n. 1

**ELENCO DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO CIVILE  
DEI BENEFICI ESTINTI  
PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE**

1.	Bertinoro	30.4.1986
2.	Verona	6.5.1986
3.	Agrigento	7.5.1986
4.	Forlì	7.5.1986
5.	Montecassino	9.5.1986
6.	Vercelli	9.5.1986
7.	Volterra	12.5.1986
8.	Feltre	12.5.1986
9.	Belluno	12.5.1986
10.	Acquapendente	5.6.1986
11.	Bagnoregio	5.6.1986
12.	Montefiascone	5.6.1986
13.	Nepi - Sutri	5.6.1986
14.	Civitacastellana - Orte - Gallese	5.6.1986
15.	Viterbo - Tuscania - Abbazia di S. Martiaco al Monte Cimino	5.6.1986
16.	Santa Severina	6.6.1986
17.	Crotone	6.6.1986
18.	Mazara del Vallo	6.6.1986
19.	Reggio Emilia	7.6.1986
20.	Guastalla	7.6.1986
21.	Chiavari	9.6.1986
22.	Imola	9.6.1986
23.	Ivrea	10.6.1986
24.	Cuneo	10.6.1986
25.	Acqui	10.6.1986
26.	Acerra	18.6.1986
27.	Ischia	18.6.1986
28.	Sassari	18.6.1986
29.	Oppido Mamertina - Palmi	18.6.1986
30.	Alatri	18.6.1986
31.	Monopoli	19.6.1986
32.	Conversano	19.6.1986
33.	Iglesias	19.6.1986

34.	Castellaneta	20.6.1986
35.	Oria	20.6.1986
36.	Oristano	21.6.1986
37.	Albenga - Imperia	23.6.1986
38.	Novara	23.6.1986
39.	Fidenza	24.6.1986
40.	Ascoli Piceno	27.6.1986
41.	Asti	27.6.1986
42.	Bova	28.6.1986
43.	Matera e Irsina	28.6.1986
44.	Fossano	30.6.1986
45.	Lecce	1.7.1986
46.	Crema	1.7.1986
47.	Nicastro	1.7.1986
48.	Manfredonia e Vieste	4.7.1986
49.	Porto e Santa Rufina	4.7.1986
50.	Gallipoli	4.7.1986
51.	Nardò	4.7.1986
52.	Vittorio Veneto	7.7.1986
53.	Massa Marittima - Piombino	8.7.1986
54.	Alessandria	8.7.1986
55.	Milano	8.7.1986
56.	Modena e Nonantola	9.7.1986
57.	Livorno	10.7.1986
58.	Taranto	10.7.1986
59.	Palestrina	10.7.1986
60.	Sorrento	10.7.1986
61.	Cefalù	11.7.1986
62.	Lacedonia	12.7.1986
63.	Chioggia	16.7.1986
64.	Patti	17.7.1986
65.	Grosseto	18.7.1986
66.	Ferentino	19.7.1986
67.	Apuania	21.7.1986
68.	Reggio Calabria	21.7.1986
69.	Montevergine	21.7.1986

**LENCO DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO CIVILE  
RELATIVI AGLI ENTI PARROCCHIA E CHIESE PARROCCHIALI ESTINTE**

1.	Roma e Ostia	supp.n.4 alla G.U. del 7.1.1986
2.	Guastalla	11.6.1986
3.	Civitacastellana - Orte - Gallese	11.6.1986
4.	Reggio Emilia	11.6.1986
5.	Verona	11.6.1986
6.	Nepi - Sutri	12.6.1986
7.	Crotone	12.6.1986
8.	Santa Severina	12.6.1986
9.	Ascoli Piceno	21.6.1986
10.	Taranto	11.7.1986
11.	Lacedonia	19.7.1986

**SCHEMA DI DECRETO INTEGRATIVO  
DELL'ELENCO DEI BENEFICI ESTINTI**

(Nome del Vescovo) \_\_\_\_\_

Vescovo della Diocesi di \_\_\_\_\_

Visto il nostro Decreto del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con il quale abbiamo eretto nella nostra diocesi l'Istituto per il sostentamento del Clero, approvandone lo Statuto;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1986, che ha conferito all'Istituto stesso la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;

considerato che, ai sensi dell'art. 28, comma primo, delle Norme sugli enti e i beni ecclesiastici entrate in vigore il 3 giugno 1985, i benefici, comunque denominati, esistenti in diocesi si sono estinti;

visto l'art. 28, comma secondo, delle medesime Norme;

visto il Nostro Decreto del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ con il quale abbiamo decretato estinti unitamente alla Nostra Mensa Vescovile i Benefici Capitolari, Parrocchiali, Vicariali, Curati o comunque denominati, esistenti nella Nostra Diocesi;

preso atto che tale Decreto di soppressione ha omesso i seguenti Benefici Parrocchiali (o il seguente Beneficio Parrocchiale):

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_ Beneficio Parrocchiale di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ noto anche quale \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

col presente Atto

D E C R E T I A M O

i suddetti Benefici (o il suddetto Beneficio) sono (è) da ritenersi estinti (o).

Dal Palazzo Vescovile \_\_\_\_\_

Firma del Vescovo

Sigillo di Curia

Firma del Cancelliere

## NOTA IN TEMA DI CAPITOLI E DI BENEFICI CAPITOLARI

1. La legge n. 222/85, nel porre fine al sistema benefici-congrue, non considera direttamente i beni beneficiali, ma gli enti beneficiali.

I beni beneficiali, cioè, si trasferiscono e si unificano nell'unico patrimonio dell'I.D.S.C. solo in quanto viene meno l'ente beneficiale, al quale essi appartenevano. Non è prevista dalla legge alcuna forma di passaggio di beni restando in vita l'ente beneficiale che ne è proprietario; in altre parole, se si estingue l'ente si trasferiscono i beni; se non si estingue l'ente non si trasferiscono i beni.

Nel caso dei capitoli cattedrali: non è possibile che, permanendo il capitolo come ente civilmente riconosciuto, alcuni suoi beni, o la totalità dei suoi beni, vengano per legge trasferiti all'I.D.S.C.

2. Il capitolo cattedrale, come tale, non è considerato ente beneficiale dalla legge n. 222/85; non si spiegherebbe altrimenti perchè:

a) l'art. 14, comma primo, prevede la specifica ipotesi di revoca del riconoscimento civile del capitolo su richiesta della competente autorità ecclesiastica;

b) l'art. 28, comma primo, parla di "benefici capitolari", e non di "capitoli" sic et simpliciter, recensendo i benefici che si estinguono con il decreto di erezione dell'I.D.S.C.;

c) l'art. 29, comma quarto, prevede la possibilità che il Vescovo ritrasferisca taluni beni già beneficiali a "...capitoli non soppressi".

3. La legge n. 222/85 prevede in realtà l'estinzione dei "Benefici capitolari". Si devono intendere compresi in tale figura giuridica:

a) le singole prebende autonome, eventualmente esistenti;

b) la massa indistinta (c.d. massa grossa), il cui reddito è destinato al sostentamento dei titolari dei canonicati appartenenti al capitolo, nel caso che costituisca un ente con personalità giuridica distinta dall'ente capitolo.

Non sempre però nei casi concreti è possibile distinguere tra cespiti prebendali veri e propri (prebende autonome e massa grossa) e cespiti di altra natura, che

rimangono di pertinenza del capitolo come tale; esempi sufficientemente chiari di beni di questa natura sono solitamente: il palazzo o le case di abitazione dei canonici, l'eventuale sala capitolare, l'archivio storico o la biblioteca capitolare, fondi destinati alla custodia e promozione dell'archivio o della biblioteca, fondi destinati interamente a spese di culto (c.d. massa piccola) e simili.

#### 4. Che cosa fare in concreto?

E' bene inserire nell'elenco dei benefici estinti:

- a) le eventuali prebende autonome;
- b) i dodici canonicati e i sei mansionariati, che erano congruati;
- c) l'ente cui sono intestati i beni di massa aventi finalità di sostentamento: in pratica, l'eventuale "mensa capitolare", "beneficio capitolare", "prebenda capitolare", "quota curata" e simili.

Tutti i beni appartenenti alle realtà sopra indicate passano ovviamente all'I.D.S.C.; il Vescovo tuttavia può, con proprio decreto, ritrasferire all'ente capitolo cattedrale, non soppresso, quei beni che non facessero parte della "dote redditizia", pur essendo intestati a "mensa", "beneficio" o "prebenda" capitolare.

5. L'ente "capitolo cattedrale" (o "capitolo metropolitano" e simili) non deve invece essere inserito nell'elenco dei benefici estinti, perchè, come s'è detto, il capitolo come tale non è considerato come ente beneficiario. In questo caso è ovvio che i beni intestati al "capitolo" non vengono trasferiti all'I.D.S.C.

Tuttavia con i redditi di tali beni il capitolo dovrà provvedere alla remunerazione dei canonici fino, di per sé, al raggiungimento della "misura complessiva" stabilita periodicamente dalla C.E.I., sgravando in tal modo l'I.D.S.C. da interventi integrativi.